

## **Ordinanza n. 2/ 2017**

### **Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,**

- Visto** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Vista** la legge 22 marzo 2012, n.33 recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società



AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

- Considerato che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete esclusivamente recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Considerato che la società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A., a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, con lettera prot. n. 494/16-58 del 27/04/2016 ha disposto di procedere all'affidamento in sub concessione delle aree di parcheggio per passeggeri, dipendenti ed operatori aeroportuali alla società No Problem Parking SpA;
- Considerato il contratto di subconcessione siglato in data 7 giugno 2016 tra Aeroporto di Genova SpA e No Problem Parking SpA, nell'ambito del quale la società sub concessionaria viene autorizzata ad avviare un processo di riqualifica dei flussi veicolari, della viabilità e dei parcheggi dei passeggeri che include anche la realizzazione di un Toll System;
- Considerato che la Società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. con nota prot.n.1191/121 del 24/11/2016 ha presentato all'Enac – Ufficio Operazioni di Torino un progetto di riqualificazione dei flussi veicolari nella viabilità aeroportuale e nei parcheggi destinati ai passeggeri, elaborato dalla sub concessionaria Quick No Problem Parking Spa;
- Visto l'incontro di presentazione agli Enti di Stato del progetto in argomento avvenuto in data 18/01/2017, nel corso del quale sono stati esposti i principi generali del progetto e sono state acquisite le osservazioni formulate dai rappresentanti degli Enti di Stato;
- Vista la nota prot.n.173/2017 del 30/01/17 con la quale la società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. ha inviato documentazione



integrativa all'Enac – Ufficio Operazioni di Torino per l'approvazione tecnica del progetto;

- Vista** la nota prot.n. ENAC-TOT-31/0372017-0033628-P con la quale l'Ufficio Operazioni di Torino ha espresso una approvazione tecnica al progetto di riqualificazione presentato da AEROPORTO DI GENOVA SPA, con relative prescrizioni tra le quali la previsione di un periodo di sperimentazione;
- Vista** la nota della società AEROPORTO DI GENOVA SPA prot. n. 2516/2017 dell'11/08/2017 con la quale, premessi gli aspetti tecnici connessi alla presentazione del progetto, vengono esposti i principi generali della nuova articolazione dei parcheggi, consistenti nella riduzione dei veicoli in transito di fronte al Terminal passeggeri, nel riconoscimento delle targhe dei veicoli in ingresso/uscita dall'Aeroporto e nella semplificazione delle attività di carico/scarico di passeggeri e bagagli, con la conseguente descrizione delle modalità attuative di detti principi e la richiesta di recepire con ordinanza le modifiche proposte;
- Ritenuto** che il progetto come sopra elaborato, che prevede un sistema controllato "a sbarre" dei flussi veicolari in entrata e in uscita verso/da l'aerostazione passeggeri, sia idoneo a salvaguardare l'accessibilità e la fruibilità delle aree aeroportuali e dei connessi servizi nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell'utenza;
- Valutato** altresì che detto progetto, disponendo la deviazione dei flussi di traffico privati al piano arrivi in aree più distanti dall'aerostazione passeggeri, abbia recepito le osservazioni formulate nel corso della riunione citata in premessa dalla Polizia di Frontiera, e che più in generale, anche attraverso il sistema di registrazione delle targhe, apporti elementi migliorativi anche sotto il profilo della security, contribuendo a ridurre il flusso indiscriminato di veicoli in prossimità del terminal;
- Ritenuta** pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione integrale della propria ordinanza n.1/2016, recante la disciplina della viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Sestri,

## **ORDINA**

### **Art. 1**

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale "C. Colombo" di Genova Sestri, come delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, debbono svolgersi in conformità a



quanto riportato nella planimetria in allegato n.1, composta di n.1 Quadro d'insieme e n.12 Tavole, che forma parte integrante della presente Ordinanza.

La segnaletica verticale dovrà riportare sul retro gli estremi della presente ordinanza.

#### Art.2

Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita in aeroporto, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono istituite corsie ed aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, attraverso un sistema controllato "a sbarre".

Il sistema in ingresso è costituito da complessive n. 4 (quattro) corsie provviste di relative sbarre, situate nell'area immediatamente successiva al Tower Hotel Genova, delle quali una, posta all'estremo lato destro, ordinariamente riservata all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso. Il sistema in uscita è costituito da complessive n. 6 (sei) corsie provviste di relative sbarre, situate nell'area immediatamente precedente alla stazione di rifornimento carburante ERG, delle quali una, posta all'estremo lato destro, ordinariamente riservata all'uscita dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso.

Di tali corsie n.3 (tre) sono riservate all'uscita dei flussi veicolari del piano arrivi e n. 3 (tre) all'uscita dei flussi provenienti dal piano partenze.

In tutti i casi è fatta salva l'abilitazione delle corsie riservate all'ingresso/uscita generalizzati, nei casi in cui sia necessario smaltire flussi veicolari consistenti, ferma restando la precedenza a favore dei mezzi di cui sopra.

L'accesso e la permanenza all'interno delle corsie e delle aree delimitate dalle sbarre sono consentiti con una franchigia temporale di 20 minuti che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.

Oltre tale franchigia sarà applicata una tariffa che tiene conto del fatto che l'area compresa all'interno delle sbarre, denominata "Kiss & Fly", costituisce un'area ad elevata rotazione non dedicata alla sosta in via primaria.


#### Art. 3

E' onere del gestore aeroportuale AEROPORTO DI GENOVA SPA provvedere alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale e orizzontale occorrente per l'esecuzione della presente Ordinanza, così come provvedere all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti, per il controllo dell'accesso e della permanenza nelle corsie ed aree di cui all'articolo precedente.

#### Art. 4

La sosta o la fermata dei veicoli è consentita nei soli parcheggi e spazi autorizzati, mentre nelle rimanenti aree vige il divieto di sosta e di fermata valido per l'intero arco delle 24 ore.

Il parcheggio centrale P1, dedicato a sosta lunga e breve, accessibile attraverso le sbarre dedicate poste dopo la rotonda aeroportuale, al centro del piazzale antistante all'aerostazione passeggeri, è costituito da complessivi n. 566 stalli di sosta per autoveicoli.



All'interno di tale area è istituito un parcheggio Moto con n. 214 posti moto complessivi, destinato sia ai passeggeri che ai dipendenti aeroportuali.

Nell'area del parcheggio P1 è inoltre presente un parcheggio "rent a car" costituito da n. 232 posti auto ed accessibile in entrata ed uscita mediante sbarre dedicate.

Presso la caserma della Guardia di Finanza è ubicato il parcheggio "P2 Low Cost", accessibile esclusivamente previa prenotazione on-line.

All'interno dell'area "Kiss & Fly", come definita nella planimetria in allegato n.2, sono infine ubicati n. 96 stalli al piano arrivi, e n. 11 stalli lungo le rampe del piano partenze.

Le aree a parcheggio sono gestite, sotto la propria responsabilità, dalla società No Problem Parking nei limiti e secondo le modalità fissate dalle leggi dello Stato e dalla Convenzione.

Le modalità di utilizzo delle aree di sosta e le relative tariffe d'uso dovranno essere chiaramente esposte a cura della società No Problem Parking, all'ingresso dei parcheggi, in corrispondenza di ogni sistema a sbarre, ed all'interno degli stessi.

Anche a fini di "security" aeroportuale, in ottemperanza a precise disposizioni della Polizia di Stato, lungo alcuni tratti di viabilità stradale sono collocati idonei limitatori/dissuasori di sosta in cemento armato, debitamente segnalati dal gestore.

#### Art. 5

I veicoli parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata o che siano motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti e delle strutture aeroportuali vengono rimossi, su disposizione del personale incaricato della vigilanza a norma del successivo art. 14, avvalendosi delle rispettive convenzioni/procedure interne che regolano tale servizio, tranne che nelle aree di cui al successivo art. 8.

Degli interventi di rimozione dovrà essere informata AEROPORTO DI GENOVA S.p.A., tramite apposita segnalazione scritta contenente in modo sommario i dati del veicolo rimosso, al fine di poterne dare opportuna informazione al passeggero interessato richiedente.

#### Art. 6

Gli stalli riservati alla sosta e alla fermata di particolari categorie di veicoli sono delimitati da strisce di colore giallo, e recano l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione, della categoria di veicoli alla quale sono riservati.

I veicoli in sosta in tali aree debbono presentare un idoneo contrassegno di identificazione.

#### Art. 7

La sosta nel parcheggio riservato agli operatori aeroportuali e negli stalli riservati al personale dei Vigili del Fuoco, situati nell'area depositi carburante, è consentita ai veicoli dotati di apposita scheda magnetica per l'ingresso e l'uscita od altro contrassegno, rilasciati da AEROPORTO DI GENOVA S.p.A..

I titolari delle schede magnetiche o dei contrassegni, così come di ogni altra tessera che abilita all'ingresso in un'area di parcheggio in virtù delle attività/funzioni svolte in aeroporto, sono tenuti alla restituzione degli stessi non appena vengono a perderne il titolo.



In caso di smarrimento deve esserne data immediata comunicazione a AEROPORTO DI GENOVA S.p.A..

#### Art. 8

L'area indicata in planimetria con la lettera "A" non è aperta all'uso pubblico, ed è dichiarata "area regolamentata", essendo riservata agli operatori ed agli utenti del magazzino merci aeroportuale.

In detta area sono indicati con segnaletica orizzontale i parcheggi destinati a utenti e operatori, pubblici e privati.

#### Art. 9

Nell'area regolamentata di cui al precedente articolo 8 è sempre consentita la rimozione dei veicoli in sosta non autorizzata o non conforme all'autorizzazione ricevuta, previa applicazione della sanzione di cui al 2° comma dell'art.1174 del Codice della Navigazione da parte delle Forze dell'ordine aeroportuali, ad opera di AEROPORTO DI GENOVA S.p.A., che potrà provvedervi con mezzi di terzi o con propria attrezzatura ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 4 settembre 1998, n.401, recante le norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.

Degli interventi di rimozione dovranno essere informate la Direzione Aeroportuale Nord-Ovest e la postazione aeroportuale della Polizia Municipale, tramite apposita segnalazione scritta contenente in modo sommario i dati del veicolo rimosso, al fine di poterne dare opportuna informazione all'utente interessato richiedente.

I veicoli potranno essere rimossi secondo la procedura in allegato n. 3, che forma parte integrante della presente Ordinanza, ed essere trasferiti in una apposita area riservata indicata in planimetria con la lettera "R", situata presso il parcheggio centrale P1.

AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. curerà la riconsegna del veicolo al proprietario, previa riscossione delle spese relative alla rimozione, alla custodia e alla sosta.

#### Art. 10

Per l'attraversamento delle strade aeroportuali sono previsti i passaggi pedonali riportati sulla planimetria e tracciati sulla carreggiata con regolare segnaletica.


La viabilità pedonale è consentita esclusivamente sui marciapiedi posti lungo il margine delle carreggiate di accesso all'aerostazione e nelle corsie riservate indicate con apposita segnaletica. Al di fuori di tali marciapiedi e corsie è fatto assoluto divieto ai pedoni di impegnare la sede stradale.

#### Art. 11

Le aree di fermata e di sosta destinate ai servizi pubblici di trasporto, così come disciplinati dalla normativa in vigore, sono individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale di cui all' allegata planimetria.

#### Art. 12

Il Direttore aeroportuale, per motivi di incolumità pubblica, o di sicurezza della navigazione aerea nelle due accezioni di security e safety, nonché per motivi di



soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, disporre la temporanea sospensione della circolazione su tutte o su alcune delle strade antistanti le aerostazioni passeggeri e merci a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

I mezzi di soccorso hanno precedenza su tutti gli altri veicoli. Il percorso dei mezzi di soccorso per accedere alle aree operative aeroportuali attraverso il cancello realizzato prima dell'aerostazione, od uscirne attraverso il varco doganale carrabile, è opportunamente segnalato, sia con appositi cartelli che con scritte sulla pavimentazione.

#### Art. 13

L'accesso alle aree doganali attraverso il varco carrabile vigilato dalla Guardia di Finanza e situato a levante dell'aerostazione è consentito soltanto ai veicoli in possesso delle autorizzazioni prescritte dall'Ordinanza vigente in materia.

#### Art. 14

Far osservare la presente Ordinanza compete agli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

#### Art. 15

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Nuovo Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

#### Art. 16

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 06/09/2017 alle ore 00.01 ed abroga ogni precedente disposizione in materia, ed in particolare la precedente Ordinanza n. 1/2016 con relativa planimetria.

La nuova disciplina, come prescritto nella nota di approvazione tecnica del progetto citata in premessa, sarà avviata in via sperimentale per un periodo di 180 giorni, allo scadere dei quali il gestore aeroportuale ne comunicherà gli esiti, con eventuali proposte di miglioramento.

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova Sestri, 22 agosto 2017

IL DIRIGENTE  
(Alberto Lelli)

